Deliberazione C.C. n. 11 del 29.03.2007

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/06/1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma n. 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31/05/2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Ritenuto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche composto da n. 6 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All.A);

- di stabilire l'applicazione, per l'anno 2007, dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali;

Preso atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006 ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente;

Visto altresì, il parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art.97, 4^ comma del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 2 contrari (Preti Ilaria Maria e Gornati Davide), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche” riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2007;

3. Di stabilire per l’anno 2007 la percentuale dell’Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali.

.

ALLEGATO A

COMUNE DI OSSONA
PROVINCIA DI MILANO

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2007

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 28/12/1998 n. 360 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2
Soggetti Passivi

1. L'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Ossona alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917.

ARTICOLO 3
Soggetto Attivo

1. Soggetto Attivo dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F è il Comune di Ossona.

ARTICOLO 4
Determinazione dell'Aliquota

1. La determinazione della aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296.

2. Per l'anno 2007 l'aliquota è stabilita in misura pari al 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali.

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

ARTICOLO 5
Esenzioni

1. Annualmente possono essere previste esenzioni per quei cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali.

ARTICOLO 6
Efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1^ gennaio 2007.